

LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2016, n. 12

**Istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige
mediante la fusione dei Comuni di
Nave San Rocco e Zambana¹**

CAPO I

Istituzione del Comune di Terre d'Adige

Art. 1 (Fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2019 il Comune di Terre d'Adige mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Terre d'Adige è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Terre d'Adige le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Zambana alla data di estinzione.

¹ In B.U. 25 ottobre 2016, n. 43 – suppl. n. 3.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2 (Capoluogo e sede del Comune)

1. La sede legale del Comune di Terre d'Adige è situata nell'abitato di Zambana Nuova, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3 (Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Terre d'Adige subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Nave San Rocco e Zambana.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Art. 4 (Beni di uso civico)

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

CAPO II
Disposizioni transitorie

Art. 5 (Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei

componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 6 (Organizzazione amministrativa provvisoria)

1. Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Terre d'Adige e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7 (Regime degli atti)

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8 (Mobilità del personale)

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9 (Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale)

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Terre d'Adige.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Terre d'Adige, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Nave San Rocco vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 10 (Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Terre d'Adige si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2019.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, due seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei due Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino a i) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) fino a e), compie le seguenti operazioni:

- 1) forma per ognuno dei due Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;
- 2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle due graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei due seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:



- 2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
- 2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.
Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
- 3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino a i) della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera d) del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);
- 4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).
-
-

Art. 11 (Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo)

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a cinque assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Terre d'Adige è pari a quattro volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'articolo 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a quattro, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 12 (Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Terre d'Adige spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello inferiore.

Art. 13 (Esercizio provvisorio)

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 del Comune di Terre d'Adige, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina vigente. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2018 dei Comuni originari.

Art. 14 (Norma di rinvio)

1. A seguito del processo di fusione, al Comune di Terre d'Adige sono riconosciuti i contributi previsti dall'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 176 di data 9 settembre 2015.

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

